

GIUSTIZIA A MILANO

PERIODICO MENSILE DI GIURISPRUDENZA MILANESE

Anno XXX - n. 12 - Dicembre 2017



Anthea Editrice S.R.L.

Via Freguglia, 4 - MILANO 20122
Tel. 0254101728 - Fax 0254101726
www.giustiziamilano.it
Stampa: Anthea Srl
Impaginazione: Agenzia X - Milano

Direttore Responsabile: Avv. Carlo Bretzel
Redazione: Via Freguglia, 10 - 20122 Milano
Tel. 02/5512182 - Fax 02/55181202
Trib. Milano 415/10.6.1988 - Roc. 21373
Poste Italiane S.p.A. Sped. A.P. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Comma 1 - LO/MI

Amministrazione/Abbonamenti
Anthea srl, Via Freguglia, 4 - Mi
Tel. 02/54101728 - CCP 29966207
Abbonamento 2017 (11 numeri)
Euro 130 - Euro 10 al numero
Stampa del 23 febbraio 2018

Consiglio direttivo

Avv. CARLO BRETZEL direttore responsabile
Avv. RAFFAELE CAMASSA - Avv. GIGLIOLA GUERRERI -
Dott.ssa MARIA VITTORIA BORGHETTI - Avv. MARIA CECILIA
RUBINI - SALVATORE QUATTROCCHI

Caporedattore: Avv. FILIPPO ROSADA

Redazione: Avv. CATERINA DAVELLI - DAVIDE RENZI -
LAURA QUATTROCCHI

Hanno collaborato a questo numero: Prof. Avv. FILIPPO DANOVI -
Avv. ANTONIO BANA - Avv. PAOLO BERTAZZOLI - Avv. SERENA
CANESTRELLI - Avv. PAOLO CARDONE - Avv. PAOLO COLOMBO -
Avv. ALESSANDRA GIORGETTI - Avv. MANLIO ALBERTO GRASSI -
Avv. ANGELO MALARAGGIA - Avv. ANDREA MARZORATI -
Avv. EDOARDO PALMA CAMOZZI - Avv. GIULIO POGGIALI -
Avv. SMEDILE ROBERTO - Dott.ssa SILVIA BONOMELLI -
Dott.ssa STEFANIA SQUEO

RUBRICHE

- 1 - PERSONE-FAMIGLIA-SUCCESSIONI
- 2 - DIRITTI REALI E VENDITE IMMOBILIARI
- 3 - OBBLIGAZIONI - CONTRATTI -
TITOLI DI CREDITO
- 4 - DIRITTO DEL LAVORO
- 5 - TUTELA DEI DIRITTI
- 6 - DIRITTO INDUSTRIALE
- 7 - CIRCOLAZIONE STRADALE
- 8 - ASSICURAZIONI
- 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE
- 10 - LOCAZIONI E CONDOMINIO
- 11 - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
- 12 - PROCEDURE CONCORSUALI
- 13 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
- 14 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
- 15 - DIRITTO TRIBUTARIO
- 16 - DIRITTO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE
- 17 - DIRITTO E PROCEDURA PENALE -
DEPENALIZZAZIONE
- 18 - PROCESSO DI COGNIZIONE
- 19 - PROCEDIMENTI SPECIALI
- 20 - PROCESSO DI ESECUZIONE
- 21 - MEDIAZIONE CIVILE
- 22 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Prenotazione aggiornamento 2016

GIUSTIZIA A MILANO

PERIODICO MENSILE DI GIURISPRUDENZA MILANESE

Dvd Repertorio Giustizia a Milano

REPERTORIO ANNATE

1999 - 2007

Massime dal 1989

Sentenze integrali dal 2011

- € 200 iva (dvd + Omaggio Repertorio cartaceo: elegante volume rilegato in pelle con incisioni color oro)
- € 60 + iva (solo possessori DVD precedente)

Informativa ex legge 196/03 su www.anthea.it

Scarica la nostra ToolBar di Giustizia a Milano



Da oggi

Giustizia a Milano

è sempre con te !!!

Disponibile per iPad/iPhone, Android e WindowsPhone
la nuova applicazione di Giustizia a Milano per rimanere
costantemente aggiornato sulla giurisprudenza e sulle sentenze più
importanti del Tribunale di Milano.

Più Massime, Più Sentenze
Più Leggi, Più Multimediale

1 PERSONE FAMIGLIA SUCCESSIONI

Corte Appello - Sez. I civ. - n. 52 - 22 gennaio 2018 - pres. Massari - est. Dorigo

Adozione di maggiorenne - Art. 313 c.c. - Requisiti - Modalità di dichiarazione del genitore - Art. 297 c.c. - Art. 299 c.c. - Ammissibilità di deroga parziale.

Condizioni necessarie per consentire l'adozione di maggiorenne sono rinvenibili nella pluridecennale convivenza tra adottante (secondo marito della madre) e adottanda, nell'instaurazione di un rapporto di affetto e solidarietà, nella conseguente costituzione di un nucleo familiare, consolidatosi e rafforzatosi nel corso del tempo sia affettivamente, sia come competenze e ruoli.

Nel caso di specie, il rapporto affettivo tra adottante ed adottanda è stato confermato dalla seconda, che, nell'esprimere il suo consenso, ha fornito altri elementi indicativi e utili a definire il rapporto con l'adottante in tutto analogo a quello tra padre e figlia.

La sussistenza di un legame di profondo affetto e di cure parentali è stata integralmente confermata anche dalla madre; assenso all'adozione è stato anche prestato dal marito dell'adottanda.

Per quanto riguarda la dichiarazione del padre biologico, non comparso in udienza, il Collegio ritiene idonea e sufficiente a ritenere integrato il requisito dell'art. 297, comma 1, c.c. la dichiarazione scritta di impossibilità a comparire "per questioni lavorative" resa, contenente l'espressa la dichiarazione di "non avere nulla da obiettare riguardo la domanda di adozione".

Ulteriori elementi favorevoli all'accoglimento della domanda sono le informazioni assunte dall'autorità di Pubblica Sicurezza dalle quali emerge un quadro tranquillizzante in merito alla situazione delle parti interessate ed alla loro condotta di vita; insieme al fatto che l'adottante non ha discendenti legittimi o legittimati e la differenza di età tra adottante ed adottanda è maggiore di anni diciotto.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che ricorrono pertanto le condizioni per procedere alla richiesta adozione in relazione ad entrambe le previsioni di cui all'art. 312 c.c.

Va ricordato che l'adozione di maggiorenne pretende la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Le circostanze sopra riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno tutte evidenziato la continuità del rapporto, da lungo tempo verificato nella sua autenticità, costituiscono indice e riscontro della situazione di legame e di affetto descritta nel ricorso. (P.Co.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5160 - 11 dicembre 2017 - pres. est. Vignorelli

Protezione umanitaria - Misura atipica - Limiti e presupposti.

La protezione umanitaria è una misura di protezione atipica che può essere riconosciuta per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsione tipizzanti. Infatti, i sensi dell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 il permesso di soggiorno non può essere rifiutato qualora "...ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". In tale caso "il permesso di soggiorno per motivi

umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione". Pertanto, deve accertarsi la sussistenza in concreto di condizioni tali da esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente asilo, quali situazioni di grave instabilità politica del Paese di origine, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via, situazioni critiche da valutarsi peraltro in relazione a condizioni di vulnerabilità personale del richiedente, con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, all'età, a particolari condizioni personali e familiari, al livello di inserimento sociale in Italia o altro.

Al riguardo, giova richiamare l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la protezione umanitaria ha carattere atipico e residuale, da accertarsi caso per caso (Cass. n. 26566/2013).

A ben vedere, la previsione della protezione umanitaria contenuta nell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 trae origine dalla direttiva 2008/115/CE che prevede, all'art. 6 §4 che "in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare". L'Italia si è avvalsa di tale facoltà con il DL 89/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 2.8.2011, n. 129 che ha aggiunto all'art. 5, co. 6, T.U. imm. il periodo "il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione" (d.p.r. 394/99, artt. 11, co. 1, lett. c ter). Trattasi, evidentemente, di una norma di ampia portata, il cui contenuto va definito di volta in volta alla luce del caso in esame, dovendosi riscontrare la particolare vulnerabilità soggettiva, meritevole di protezione. (S.C.)

2 DIRITTI REALI E VENDITE IMMOBILIARI

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5465 - 28 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Fontana

Testamento - Interpretazione - applicazione del principio generale dell'ermeneutica - Necessità.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice debba accertare, secondo il principio generale d'ermeneutica enunciato dall'art 1362 c.c., quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico (vedi per tutte Cass. Sez. 2 sentenza n. 23278 del 14.10.2013).

Sicché ogni qualvolta nello scritto del testatore, il dato letterale e quello logico, non appaiano tra loro configgenti, deve ritenersi che questa debba considerarsi l'interpretazione della volontà espressa dal testatore e che il suo contenuto debba considerarsi prevalente su ogni altra possibile interpretazione alternativa.

È altrettanto pacifico, che un'interpretazione divergente dal contenuto letterale sia consentita solo allorché, risulti evidente nella valutazione complessiva dell'atto, che il testatore abbia utilizzato le parole in senso diverso, al fine di meglio esprimere in modo più adeguato la sua reale volontà, mentre al contrario ciò non è consentito qualora le parole siano state adoperate in senso contrastante ed antitetico (vedi Cass. Sez. 2, sentenza n. 15931 del 28.07.2015). (F.R.)

3 OBBLIGAZIONI CONTRATTI TITOLI DI CREDITO

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5453 - 28 dicembre 2017 - pres. Santosuosso - est. Mantovani

Aziende sanitarie locali - Equiparazione con le aziende ospedaliere - Sussiste - Sistema della tesoreria pubblica - Sussiste - Conseguenze in tema di *forum destinate solutionis*.

In tema di aziende sanitarie locali, a cui sono equiparate le aziende ospedaliere (Cass., n. 24157/13), perdura il loro inserimento nel sistema della tesoreria pubblica, e pertanto i pagamenti vengono effettuati tramite mandati tratti sulle tesorerie.

Pertanto è pacifico che il *forum destinate solutionis* sia quello ove ha sede la tesoreria dell'ente.

Poiché peraltro, non si tratta di foro esclusivo, occorre verificare se la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio lo abbia fatto compiutamente anche in relazione agli altri fori concorrenti, in particolare al *forum contractus*, essendo necessario che l'eccezione sia stata compiutamente formulata (Cass., n. 24640/16).

Anche sotto tale profilo deve rilevarsi che la parte ha contestato la competenza territoriale quanto al *forum contractus*, deducendo che i contratti dovevano ritenersi conclusi presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, in quanto è stato dedotto che gli stessi si sono perfezionati e/o hanno avuto esecuzione con l'accettazione da parte del venditore.

La conclusione del contratto può dirsi avvenuta o con la consegna presso l'azienda ospedaliera, o con l'accettazione dell'ordine da essa proveniente. (F.R.)

Corte Appello - Sez. I civ. - n. 5399 - 21 dicembre 2017 - pres. est. Bonaretti

Contratto di IRS (*Interest Rate Swap*) - Rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati - Comportamento ex art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f..

Come noto, l'oggetto del contratto di IRS (*Interest Rate Swap*) consiste, di regola (trattandosi di derivato OTC - e, come tale, non standardizzato - il contratto può assumere particolari determinazioni sulla base delle esigenze e delle finalità in concreto manifestate e perseguite dalle parti), nell'impegno a versare un tasso fisso in cambio del pagamento di un tasso variabile su un determinato capitale nozionale.

È ampiamente noto che nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applichino le specifiche tutele riservate dalla legge ai rapporti con operatori ordinari (ossia i doveri - anche informativi - di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 co. 1, del. Consob 11522/1998). Se, dunque, la legge non prevede analiticamente tutti i doveri di comportamento dell'intermediario nei rapporti con l'operatore qualificato, è pur vero che essa impone il dovere di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti" (art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f.) a prescindere dalla qualifica oggettiva di quest'ultimo. Questo criterio generale risponde a esigenze di ordine pubblico, suscettibili di fondare un ufficio di diritto privato dell'intermediario, che si specifica anche nel dovere di operare "al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore" (art. 30 co. 2 lett. e) del. Consob 11522/1998).

Nel caso in esame, pur non sussistendo un obbligo dell'intermediario di assumere dall'investitore informazioni sugli obiettivi del suo investimento, risulta incontestata la cono-

scenza e comune accettazione tra le parti della finalità per cui il contratto IRS veniva concluso dalla società, ossia la copertura del rischio derivante da un rialzo dei tassi con riferimento a un finanziamento erogato dalla banca (finalità di *hedging*). Le parti hanno, quindi, inteso stabilire tra i due contratti (quello di finanziamento e quello derivato) una relazione di dipendenza per il perseguimento di un risultato economico unitario. Il collegamento negoziale tra i contratti imponeva, dunque, all'intermediario di operare nell'interesse del cliente come risultante dalla finalità complessiva dei contratti collegati e di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la comprensione (e valutazione) dell'effettiva idoneità del contratto derivato a realizzare lo scopo in concreto perseguito. Infatti, anche l'operatore qualificato non può certo dirsi a conoscenza di quelle circostanze sottratte al suo controllo, che invece sono sicuramente note all'intermediario quale soggetto predisponente il contratto (i.e. costi impliciti, *mark to market*). (M.C.R.)

Corte Appello - Sez. I civ. - n. 5398 - 21 dicembre 2017 - pres. est. Bonaretti

Violazione obblighi informativi propri del mediatore ex art. 1759 c.c. - Ammissibilità - Presupposti.

L'art. 1759 c.c. impone al mediatore, in negativo, il divieto di dare informazioni non veritiere o su cui non abbia svolto un controllo adeguato e, in positivo, l'obbligo di fornire le informazioni a lui note o conoscibili secondo la diligenza professionale. In tal senso, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 18140/2015, 16623/2010 e 16009/2003). La portata di detto obbligo informativo deve essere parametrata alla professionalità propria del mediatore, il quale non può limitarsi a fornire le informazioni di cui è venuto a conoscenza in occasione della messa in contatto delle parti. Il mediatore ha il dovere di individuare e proporre un affare rispondente agli interessi dei clienti e ciò può comportare la ricerca di elementi e di dati ulteriori rispetto a quelli già posseduti.

Qualsiasi dubbio in ordine alla doverosità di fornire informazioni complete risulta in ogni caso superato dalle caratteristiche specifiche della fattispecie in esame. L'appellato si presenta al pubblico di clienti - così si desume dal sito dello studio - quale mediatore professionista che garantisce controlli su licenze e autorizzazioni, nonché in ambito di accertamento protesti (sul sito, si impegna, infatti, ad adottare "forme di tutela e di prevenzioni concrete ed efficaci che ci consentono di eseguire capillari indagini su ogni nostro contratto di acquisto e di vendita"). Indagini dettagliate, anche di tipo tecnico, non erano dunque estranee all'attività tipica dello studio, che ben disponeva dei mezzi e delle possibilità necessarie per approfondire la situazione finanziaria del venditore. Detta presentazione, inducendo gli ipotetici clienti a rappresentarsi un professionista in grado di svolgere accurati controlli, è idonea a determinare un legittimo affidamento degli stessi in ordine alla solidità dell'affare proposto e alla serietà della persona con cui vengono messi in contatto. (M.C.R.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5172 - 12 dicembre 2017 - pres. Padova - est. Del Prete

Appalto - Diligenza nell'esecuzione delle opere - Limiti.

L'appaltatore è tenuto alla realizzazione delle opere previste in contratto e la diligenza a lui richiedibile si estende alla loro realizzazione secondo gli ordinari criteri di buona esecuzione evidentemente rispettando le previsioni di legge. Non può invece estendersi al rispetto di prescrizioni tecniche oggetto di progetti (pur previsti dalla legge ma ...) non richiamati nel contratto di appalto. (S.C.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5121 - 6 dicembre 2017 - pres. Sodano - est. Castelli

Risoluzione del contratto - Inadempimento - Valutazione - Criteri.

In tema di risoluzione del contratto la valutazione della scarsa importanza dell'inadempimento deve essere fatta facendo applicazione dei principi secondo i quali tale valutazione debba essere eseguita, tenendo conto dell'interesse dell'altra parte, seguendo un duplice criterio: quello oggettivo verificando se l'inadempimento abbia comportato uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché quello soggettivo, esaminando il comportamento di entrambe le parti che può, in relazione alla particolarità del singolo caso concreto, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata. Ciò, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II, 16.06.2015, n. 12417, Cass. civ. Sez. III, 28.6.2010, n. 15363) secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte ed alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. (S.C.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5121 - 6 dicembre 2017 - pres. Sodano - est. Castelli

Contratto - Azioni di risoluzione e nullità - Incompatibilità.

Sussiste l'incompatibilità delle azioni di risoluzione e nullità in quanto la prima presuppone un contatto valido, privo di vizi genetici ex art. 1418 c.c., e attiene alla sua fase esecutiva consistendo nel diritto del contraente allo scioglimento del contratto sulla premessa implicita della insussistenza di ragioni di nullità del contratto, da ritenersi imprescindibile sia con riferimento all'attuazione che alla caducazione del vincolo contrattuale (Cass. civ. n. 6170/2005). (S.C.)

Tribunale - Sez. impresa A - n. 12904 - 21 dicembre 2017 - pres. Marangoni - est. Dal Moro

Euribor - Definizione.

L'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un "accordo" tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato" (Trib. Milano, sent. n. 111/2017). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. impresa A - n. 12904 - 21 dicembre 2017 - pres. Marangoni - est. Dal Moro

Tasso corrispettivo - Tasso di mora - Differenze.

Non è corretto verificare l'eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori.

L'orientamento di legittimità (Cass., n. 350/2013; Cass., n. 603/2013) richiamato dall'opponente a sostegno di tale ragionamento in realtà sottolinea esclusivamente che l'usuraietà è questione che attiene non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori.

Ognuno di essi va, però, considerato in via autonoma infatti

"entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi" (Trib. Milano, sent. n. 12148/2015).

Nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 5.10.2017, che rileva come: "(...) Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee. L'eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori."

Di recente la CDA di Milano (sent. n. 2232/16), ha ribadito:

- la "ontologica" disomogeneità, tra la categoria concettuale-giuridica degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, questi ultimi integrando una forma di sanzione convenzionale a carico della parte che si renda, eventualmente inadempiente ai propri obblighi contrattualmente assunti "e che per questo si collocano nella sfera della pura eventualità... atteso che essi, e la relativa debenza, mai verranno in essere qualora il soggetto ipoteticamente onerato non si renda (mai) inadempiente";

- gli interessi moratori, per la loro suddetta natura risarcitoria, sono, altresì, (al pari di "imposte e tasse", da escludersi dalla rilevazione del T.E.G. giusta primo comma dell'art. 2 della menzionata L. n. 108/1996), economicamente "neutri", e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (si ribadisce, nella eventualità di inadempimento "ex adverso") sono pattuiti, e non possono, dunque, essere sussunti in quella "globalità del costo del finanziamento";

- che anche il legislatore giunge a valutazioni analoghe: "Infatti, se è vero che l'art 1 (in quella parte che è divenuta comma 1 a seguito dell'aggiunta dei commi 2 e 3 ad opera della legge di conversione) del suddetto D.L. n.394/00 fa riferimento alla promessa o pattuizione a qualunque titolo, è pure vero che la medesima norma afferma che la presunzione *iuris et de iure* di usurarietà degli interessi entri in gioco soltanto qualora essi superino 'il limite stabilito dalla legge' ('nel momento in cui essi sono promessi o, comunque convenuti'). Trattasi, cioè, non di un limite qualsivoglia, ma di un limite stabilito dalla legge: l'art. 2, comma 1 della menzionata L. 108/1996 stabilisce che il Ministero del Tesoro, sulla base della rilevazione appositamente effettuata su base trimestrale dalla Banca d'Italia in ordine al T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), determini il tasso soglia oltre al quale 'scatta', in sede civile così come penale (art. 644 c.p.), la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato, ma il successivo secondo comma impone la 'classificazione delle operazioni per categorie omogenee'."

D'altro canto, è pacifico e incontestato tra le parti che dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori. Il "limite stabilito dalla legge" di cui al menzionato art 1 comma 1 del D.L. n. 394/00, da non superare, è dunque il limite riferito a quanto accertato in ordine alla prima di tali categorie di interessi (quelli corrispettivi), dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori. (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VI civ. - n. 12903 - 21 dicembre 2017 - g.u. Stefani

Ripetizione indebito oggettivo - Inesistenza *causa debendi* - Onere della prova.

In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'ine-

sistenza della *causa debendi* (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. (Cass., n. 22872/2010). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VI civ. - n. 12903 - 21 dicembre 2017 - g.u. Stefani

Tasso corrispettivo - Tasso di mora - Natura - Differenze - Calcolo.

Il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento. (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VI civ. - n. 12903 - 21 dicembre 2017 - g.u. Stefani

Usura - Tasso di mora - Tasso corrispettivo - Sommatoria - Esclusione.

La nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Ai fini della verifica della eventuale usurarietà occorre invece calcolare il TEG, cioè il tasso effettivo globale, secondo la formula indicata al par. C3, lett. b), delle Istruzioni di Banca d'Italia, al fine di disporre di un dato omogeneo da poter correttamente confrontare con il tasso soglia in vigore al momento della stipula, determinato appunto sulla base di quelle Istruzioni. Parte attrice ha invece semplicemente ignorato tale procedura. (G.F.P.)

Tribunale - Sez. III civ. - n. 12432 - 11 dicembre 2017 - g.u. Carterbi

Contratto a prestazioni corrispettive - Risoluzione - Clausola risolutiva espressa - Rinuncia - Ammissibilità.

Nel contratto a prestazioni corrispettive è ammessa la rinuncia alla facoltà di risolvere il contratto del contraente non adempiente. In particolare, quest'ultimo può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, come pure della risoluzione già dichiarata giudizialmente; al riguardo, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione dello stesso (Cass. n. 5734/2011). Questo comportamento del contraente deve essere inequivocabile in quanto la mera "tolleranza" del creditore della prestazione non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene (Cass. n. 24564/2013). (A.M.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12389 - 11 dicembre 2017 - g.u. Fedele

Contratto d'appalto - Variazioni - Penale - Ritardata consegna - Insussistenza.

In tema di contratto d'appalto quando, nel corso dell'esecuzione, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484/2011). Se non comportano "notevoli modificazioni della natura dell'opera" il committente, ai sensi dell'art. 1661 c.c. potrà chiedere varianti al progetto nei limiti del sesto del prezzo originario. In questo caso l'appaltatore deve eseguire le modifiche fermo restando il diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato (Cass. n. 9796/2011). (A.M.)

Tribunale - Sez. V civ. - n. 12165 - 01 dicembre 2017 - g.u. Consolandi

Contratto di management o di *comanagement* - Natura

Il contratto di "management" o di "comanagement" consiste anche nel compiere attività giuridica nell'interesse altrui, nel momento in cui si tengono trattative, si stringono accordi, per quanto da ratificare, si partecipa alle scelte circa la stesura e il contenuto di contratti, comunicazioni con effetti giuridici rispetto ai terzi, con ambiti di autonomia. In parte si tratta anche di una prestazione d'opera da consulente, come dice la stesura di comunicati stampa, sulle scelte da adottare, la pubblicità, i giornalisti da contattare e invitare. Un contratto a causa mista, alla quale partecipa la causa del mandato, la cui disciplina resta dunque applicabile quanto all'obbligo di pagamento; ma anche la consulenza di un professionista normalmente si paga. L'articolo 1709 c.c. prevede, come criterio di quantificazione del compenso, in via sussidiaria rispetto all'accordo, gli usi, i quali risultano inapplicabili data la causa mista del contratto. Essendo quindi impraticabile il rinvio agli usi, la determinazione deve avvenire *ope iudicis*. Il parametro da seguirsi, in questa liquidazione di compensi professionali, dunque, è l'equità, come avviene, non solo come *extrema ratio* ex 1709 c.c., ma anche in base agli art. 1734, 1736, 1755 c.c. relativi a fattispecie parallele, costituendo questa modalità di quantificazione una tendenza sistematica. Nel mandato come in altri contratti, fra cui quello d'opera professionale, l'ammontare del compenso non è una parte necessaria del sinallagma; ciò anche perché si tratta di contratti ove l'impegno necessario al compimento della prestazione può non essere prevedibile e, dunque, le parti possono preferire rinviare all'esito della operazione la quantificazione. L'equità nel caso di specie non è un criterio suppletivo di determinazione del debito in carenza di parametri a ciò designati, come avviene nella liquidazione del danno laddove non sia possibile stabilire danno emergente o lucro cessante, ma è la modalità stessa di determinazione del compenso, un criterio di completamento legale del regolamento contrattuale. Come si è detto non è applicabile l'uso del manager perché la causa è mista, ma certo occorre tener conto dell'ammontare elevato dei compensi percepiti dal beneficiario dalla prestazione e quindi il compenso di chi ha collaborato non può essere quello di un impiegato, soprattutto quanto il richiedente il compenso dimostri di avere un margine di determinazione che non è certo quello del dipendente, anzi partecipando anche alle scelte gestionali. (A.G.)

4 DIRITTO DEL LAVORO

Tribunale - Sezione Lavoro - n. 3444 - 22 dicembre 2017 - g.u. Scarsella

Contratto di agenzia - Diritti dell'agente - Presupposti e limiti - Recesso per giusta causa - Presupposti e limiti - Sussiste.

L'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n.303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente. L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza e che in tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 c.c., con il conseguenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto. (A.G.)

Tribunale - Sez. Lavoro - n. 3320 - 14 dicembre 2017 - g.u. Colosimo

Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione - Art. 45 e 48 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - Art. 18 L. 115/2015 (c.d. L. comunitaria) - Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Totalizzazione ai fini dei requisiti minimi - Presupposti e limiti.

Ai sensi dell'art. 45 TFUE, "1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regola-

mentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione".

L'art. 48 TFUE dispone che "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato".

Con sentenza 4 luglio 2013 - Causa C-233/12 - la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che "occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'UEB, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento. Per converso, nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'UEB, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia" (pt. 49, sentenza).

Con successiva lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015, la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/4168 "Applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12). Gardella c. INPS (ex caso EU Pilot 6096/14)", a seguito della quale è stata approvata la Legge Comunitaria 115/2015 recante, all'art. 18, "Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168".

L'art. 18 Legge 115/2015 stabilisce, in particolare, che "1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbli-

gatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali. 2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. 3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. 4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana. 5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto. 6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. 7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche...".

Dal quadro normativo - europeo e nazionale - sin qui richiamato, anche per come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, si evince in modo inequivocabile che la totalizzazione ivi garantita, regolata e definita è strumento per sommare i periodi contributivi maturati tra differenti Enti di Previdenza o a carico di Gestioni differenti, al precipuo fine del raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione.

La caratteristica peculiare della totalizzazione è che non viene effettuata una ricongiunzione e che le quote di contributi restano alle singole Gestioni o ai singoli Enti, ciascuno dei quali erogherà - in ragione del "virtuale" conseguimento del requisito minimo per l'accesso al trattamento pensionistico - quote di pensione in misura proporzionale ai contributi di pertinenza.

La totalizzazione, dunque, è funzionale al perfezionamento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione.

Nel caso di specie dunque, per come invocato dall'istante nel presente giudizio, il diritto alla "totalizzazione e alla prorattizzazione" della contribuzione a suo tempo versata in favore dell'INPS non sussiste.

È circostanza pacifica in giudizio, infatti, che il ricorrente sia già titolare di una pensione erogata dalla Commissione Europea per aver integralmente maturato i requisiti per l'accesso

al trattamento pensionistico, in ragione del servizio prestato presso la Commissione Europea dal 10 febbraio 1975 al 30 settembre 2010.

Il ricorrente, pertanto, non ha necessità di operare la totalizzazione ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico (diritto che, in ogni caso, il nostro stesso ordinamento riconosce oggi anche per i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali, come già sopra anticipato).

Nel caso di specie, non ricorre, quindi, la lamentata lesione posta a fondamento della richiesta pregiudiziale di rinvio alla Corte di Giustizia.

La pregiudiziale comunitaria, comunque, risulta manifestamente infondata anche in quanto, ferma l'insussistenza del diritto alla totalizzazione propriamente intesa, il ricorrente avrebbe avuto più strumenti a disposizione per trarre benefici dalla contribuzione versata in ragione dell'attività lavorativa prestata in Italia.

Come puntualmente osservato dall'Ente Previdenziale, il ricorrente avrebbe potuto trasferire i contributi versati all'INPS presso la Commissione Europea, avrebbe potuto riscattare la contribuzione così versata, e potrebbe ancor oggi raggiungere la contribuzione minima di 780 settimane mediante versamento volontario. (P.Co.)

Tribunale - Sez. Lavoro - n. 3219 - 5 dicembre 2017 - g.u. Perillo

Associazione in partecipazione - Prestazione lavorativa dell'associato - Requisiti - Obblighi dell'associante e dell'associato - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Legge 92/12.

In relazione al contratto di associazione in partecipazione con conferimento di prestazione lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che: "La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un'associazione in partecipazione nella ampia autonomia dell'associato - privo di vincoli di orario - nella gestione del rapporto con i fornitori e nella fissazione di prezzi e condizioni di vendita delle merci, nell'assenza di controllo da parte dell'associante sulle presenze dell'associato, nella partecipazione di questi agli utili ed alle perdite in relazione all'andamento dei singoli esercizi)" (Cass., n. 1692/2015).

Nel caso di specie, a fronte della contestazione della lavoratrice circa la genuinità del rapporto in commento è onere del datore di lavoro associante dimostrare l'effettività del rapporto formalmente posto in essere.

Tanto più se si considera che la Legge 92/12 ha ulteriormente irrigidito la disciplina proprio in relazione ai rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, ricondotti a rapporti di lavoro subordinati ove siano privi di partecipazione agli utili dell'impresa, nel caso di mancanza di rendiconto ovvero di particolari competenze teoriche che giustifichino il ricorso a tale tipologia contrattuale. (P.Co.)

5 TUTELA DEI DIRITTI

Tribunale - Sez. I civ. - n. 11715 - 4 dicembre 2017 - g.u. Masari

Trattamento illegittimo dei dati personali - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - Presupposti e limiti - Configurabilità nei confronti delle persone giuridiche - Sussiste.

I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del D.L.vo n.196/2003 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta alla controparte la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; pertanto, la relativa domanda di risarcimento non può trovare accoglimento se la parte ricorrente non ha fornito prova alcuna dei danni che assume essergli derivati dalla asserita illecita pubblicazione dei suoi dati personali. Neppure è consentito ad una parte di dimostrare un presunto danno di natura patrimoniale attraverso la prova testimoniale ed attraverso la richiesta di una consulenza tecnica di natura contabile a carattere prettamente esplorativo. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. E' ormai pacifico in giurisprudenza che il danno non patrimoniale risarcibile è il danno c.d. conseguenza, che va allegato e provato dalla parte e, se ritenuto sussistente dal giudice, liquidato in via equitativa. Questa conclusione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite con la sent. n.26972/2008 che, richiamando le note sentenze gemelle della Suprema Corte nn. 8827 e 8828 del 2003 afferma che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento e richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici. Analoghi principi regolano anche la risarcibilità del danno derivante da illegittimo trattamento di dati sensibili, che non è automatica poiché il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Si evidenzia che la Suprema Corte (con sentenza n. 20643/2016) ha riconosciuto la configurabilità, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, del risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine ed ha ribadito che il pregiudizio, non costituendo un me-

ro danno-evento, e cioè *in re ipsa*, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (nella pronuncia da ultimo citata la Corte di Cassazione ha ritenuto che desumere l'esistenza di un danno dalla considerazione che un operatore di mercato mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile costituisce motivazione tautologica e di per sé priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società). (A.G.)

6 DIRITTO INDUSTRIALE

Corte Appello - Sez. Imprese civ. - n. 5415 - 22 dicembre 2017 - pres. Santosuosso - est. Mantovani

Registrazione in malafede - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Registrazione del marchio - Irrilevanza.

La registrazione in mala fede, a cui fa riferimento l'art. 19, integra nei fatti una condotta illecita, a cui non segue unicamente una tutela inibitoria, ma, nel caso in cui, come in quello di specie, alla registrazione in mala fede sia seguita una commercializzazione sulla base di un marchio registrato che non poteva essere ottenuto, deve applicarsi la tutela risarcitoria come prevista in generale dall'art. 125 della legge sulla proprietà industriale per tutte le violazioni inerenti un diritto di proprietà industriale.

L'art. 19 ha come *ratio* l'esigenza di tutela della correttezza formale nei rapporti professionali, censurando il soggetto che procede alla registrazione abusando di rapporti di fiducia o di collaborazione. Esso mira ad evitare che possano concretizzarsi condotte usurpative e dannose ai danni di colui che, pur non avendo un diritto, vanta una legittima aspettativa alla futura registrazione del proprio segno e confida nella buona fede del soggetto che ha in uso il segno *nomine alieno* in virtù di una licenza.

Irrilevante la circostanza che si sia o meno provveduto successivamente, o sia stata manifestata l'intenzione di richiedere la registrazione del marchio. Se l'argomento fosse rilevante, ne deriverebbe che il giudizio circa la sussistenza o meno di una posizione giuridica meritevole di tutela viene effettuato *ex post*. Ma ciò si porrebbe in contraddizione con la natura stessa di aspettativa della posizione giuridica tutelata, che è tale a prescindere da ciò che in concreto possa avvenire nel corso del tempo. (F.R.)

Corte Appello - Sez. Imprese civ. - n. 5404 - 21 dicembre 2017 - pres. est. Santosuosso

Competenza territoriale - Art. 120 c.p.i. - Norma speciale - Sussiste - Conseguenze.

L'art. 120 c.p.i., in quanto norma di carattere speciale, deve applicarsi con preferenza rispetto ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile in materia di determinazione della competenza territoriale.

L'attestato di registrazione del marchio, individua il domicilio eletto. (F.R.)

Corte Appello - Sez. Imprese civ. - n. 5404 - 21 dicembre 2017 - pres. est. Santosuosso

Qualità di licenziataria del marchio - Prova - Presupposti.

La circostanza che il titolare dei marchi e il soggetto che si

assume licenziatario degli stessi agiscono in giudizio insieme, affermando l'esistenza di tale rapporto, è condizione sufficiente per provare la qualità di licenziataria esclusiva ricoperta dall'attrice. Infatti, il contratto di licenza non richiede la forma scritta *ad probationem* ma è un contratto a forma libera. (F.R.)

Corte Appello - Sez. Imprese civ. - n. 5404 - 21 dicembre 2017
- pres. est. Santosuosso

Azione per dichiarazione nullità del marchio - Legittimazione - Gestione temporanea al custode - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 122, co. 2 c.p.i., l'azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori. La circostanza che la gestione dei marchi dell'attrice sia temporaneamente attribuita al Custode giudiziario non influisce sulle facoltà e sui diritti comunque esercitabili dalla titolare del marchio. (F.R.)

Corte Appello - Sez. Impresa - n. 5176 - 12 dicembre 2017 - pres. est. Boiti

Marchio - Appartenenza a "famiglia" o "serie" - Carattere distintivo - Limiti.

L'appartenenza a una "famiglia" o "serie" di marchi può contribuire ad aumentare il carattere distintivo del singolo segno, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tale appartenenza comporta che il rischio di confusione può derivare dal fatto che il consumatore "possa ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi e ritenga erroneamente che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi" (come affermato con la sentenza del 13.9.2007, nella causa C-234/06 "Bainbrigde").

Al fine della sussistenza di tale rischio di confusione, occorre tuttavia che, da un lato, sia provato l'uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una "famiglia" o una "serie" e, dall'altro lato, che il consumatore individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. (F.D.)

7 CIRCOLAZIONE STRADALE

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12213 - 4 dicembre 2017 - g.u. Barberis

Danni da sinistro stradale - Libero professionista danneggiato - Richiesta di risarcimento dei danni - Presupposti e limiti.

In ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni svolta dal danneggiato che svolga attività di libero professionista ai sensi dell'art.137 Cod. Ass.ni, deve osservarsi che detta norma non attribuisce automaticamente al danneggiato il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura ivi stabilita (diversa per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti), ma indica soltanto i parametri da utilizzarsi ove il relativo danno sia stato accertato (attribuendo eccezionalmente valore probatorio in via presuntiva alla dichiarazione dei redditi fatta dalla parte), e la cui prova - secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2697 c.c. - compete alla vittima, che è tenuta a fornirla attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi non solo precedenti,

ma anche successivi al sinistro: ciò è infatti di regola necessario per valutare se all'incapacità temporanea a svolgere la sua occupazione sia conseguita una contrazione del reddito, in questo risolvendosi il danno da lucro cessante oggetto della domanda, che non consegue automaticamente all'accertamento medico-legale della lesione temporanea dell'integrità psico-fisica. Che non si tratti di un danno *in re ipsa* è principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 3428/03; Cass. n.18886/08; Cass. n. 10074/10): ove il danneggiato sia un professionista va osservato poi come l'incapacità temporanea non comporti di norma una perdita, ma un semplice differimento degli impegni assunti e quindi della percezione dei relativi compensi. (A.G.)

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12213 - 4 dicembre 2017 - g.u. Barberis

Danno da sinistro stradale - Lesioni permanenti inferiori al 9% - Criteri di liquidazione - Conflitto tra la riforma L. 124/2017 e D.M. 17.7.17 - Conseguenze.

In ipotesi di danno da incidente stradale con lesioni permanenti inferiori al 9%, e dunque di fattispecie per la quale l'art. 139 d. lgs n.209/15 prescrive che il danno biologico sia liquidato alla stregua dei parametri indicati dalle Tabelle approvate annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, va escluso che possa farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., avente carattere residuale (se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare), ed in particolare sulla base delle ccdd Tabelle del Tribunale di Milano. Quanto alla legittimità dell'art. 139 Cod. Ass., essa è stata confermata dalla Corte Costituzionale, rilevando come il contenimento delle liquidazioni riconosciute con la sua applicazione sia compensato dalla garanzia di solvibilità dell'assicuratore (debitore solidale) e come la completa valutazione del pregiudizio sotto i suoi diversi profili sia consentita maggiorando il danno liquidato fino al 20%, ai sensi del III comma del medesimo articolo. Ancora va rilevato che con la riforma dell'art.139 Cod. Ass.ni ad opera dell'art.1, comma 19, L. n.124/2017 il valore del punto base per la liquidazione del danno biologico permanente e dell'importo per ogni giorno di inabilità assoluta (danno biologico temporaneo) è stato indicato rispettivamente in Euro 795,91 ed Euro 39,37, non coerenti né con quelli dell'originario testo dell'art. 139 Cod. Ass.ni (Euro 674,78 ed Euro 39,37) né con quelli dell'ultimo DM 17.7.17 di aggiornamento degli importi (Euro 803,79 ed Euro 46,88). Considerato che la riforma dell'art.139 Cod. Ass.ni è entrata in vigore il 29.8.17 e che ha rango superiore alla norma di fonte governativa, si pone la questione della sua integrale applicabilità, ove si dovesse riconoscerle un effetto per così dire novativo rispetto all'originaria formulazione dell'art.139: il fatto che l'importo per l'invalidità temporanea sia stato lasciato invariato rispetto al 2005 (ma che ne sia prevista la rivalutazione annuale periodica), autorizza a pensare che il legislatore abbia inteso riconfermare il medesimo modello normativo in vigore, cosicché l'indicazione del punto base per il danno biologico permanente sia stato frutto di una svista di carattere tecnico (per aver proceduto già ad una parziale rivalutazione ISTAT rimessa invece secondo lo schema originario al periodico DM). (A.G.)

8 ASSICURAZIONI

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5507 - 29 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Ferrari da Grado

Condotta gravemente colposa del medico - Operatività della polizza RC professionale - Inammissibilità.

In caso di condotta del medico gravemente colposa, non può ritenersi operante la copertura assicurativa dallo stesso sottoscritta, a mente del disposto di cui all'art. 1900 c.c., norma che esclude, nell'ipotesi di sinistro cagionato da colpa grave del contraente, l'obbligo di indennizzo da parte della società assicuratrice, salvo patto contrario che, nella specie, non risulta allegato. (C.D.)

9 RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5507 - 29 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Ferrari da Grado

Responsabilità dell'Istituto ospedaliero - Responsabilità ex artt. 1218 e 2049 cod. civile - Presupposti e Limiti.

In caso di responsabilità medica, deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell'Istituto ospedaliero ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c. sulla base del contratto di spedalità che è stato stipulato tra l'ospedale e il paziente, nei cui confronti, nel momento in cui quest'ultimo è stato accolto nella predetta struttura ha assunto su di sé una pluralità di obbligazioni.

Infatti, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, la responsabilità dell'ente ospedaliero può essere, da un lato, "diretta", ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione a fatti derivanti da un proprio inadempimento, dovuto ad esempio ad un'inadeguatezza delle attrezzature mediche o ad una incapacità del personale medico ausiliario. Dall'altro lato, la struttura sanitaria è, altresì, responsabile in via "indiretta", ai sensi dell'art. 1228 c.c., per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo "un collegamento" tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura" (Cass., n. 16488/2017; Cass., Sez. Un. n. 577/2008). (C.D.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5507 - 29 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Ferrari da Grado

Condotta gravemente colposa del medico - Operatività dell'art. 1900 cod. civile

In caso di sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del medico e le conseguenze nefaste a cui l'intervento chirurgico ha portato, la scelta medica non può che considerarsi come gravemente colposa, in considerazione della riconosciuta (in CTU) assoluta mancanza di indicazione allo svolgimento dell'intervento chirurgico così come condotto.

La colpa del medico e la gravità della stessa, d'altronde, non possono e non devono essere riferite alla sola fase di esecuzione materiale di un'operazione chirurgica cioè alla mera eventualità che la stessa non sia svolta così come richiederebbero le regole dell'arte medica (*lex artis*), ma deve invece ritenersi sussistente anche (e a fortiori), qualora la condotta gravemente imprudente sia stata posta in essere nella fase temporale e logicamente precedente, cioè quella di scelta della migliore terapia da seguire per il trattamento della patologia diagnosticata al paziente.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente la piena responsabilità del medico che, come evidenziato con fermezza dal CTU, ha

effettuato un intervento chirurgico al paziente senza che ve ne fosse la necessità ed in assenza di qualsivoglia ragione di opportunità, così contravvenendo al dovere di diligenza di cui all'art. 1176 c. 2. c.p.c. (C.D.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5485 - 29 dicembre 2017 - pres. Del Prete - est. Colombo

Appalto - Responsabilità solidale dell'appaltatore del progettista e del direttore dei lavori - Sussiste - Percentuale diversa di responsabilità - Eventuale rilievo soltanto ai fini dei rapporti interni.

In tema di appalto di opere, nel caso in cui la CtU espletata in giudizio abbia accertato ed affermato la chiara responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, in concorso con l'impresa appaltatrice, tale responsabilità deve ritenersi paritaria tenuto conto, anche, del cumulo di funzioni esercitate dal direttore dei lavori che aveva anche stilato il progetto.

Infatti, in materia di appalto, nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte secondo la quale il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650/12; Cass. n. 17874/13).

L'eventuale ripartizione di responsabilità rileva nell'ambito dei rapporti interni e per l'azione di regresso, ma non può influire sulla posizione del terzo danneggiato. (C.D.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5470 - 28 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Corte

Danno patrimoniale futuro - Perdita della capacità lavorativa specifica - Modalità di calcolo.

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquilano (Cass., n. 10499/2017); ancora, è stato affermato che la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, pur diretta alla tendenziale integralità del ristoro e non meramente simbolica, può essere solo equitativa trattandosi di danno patrimoniale futuro, sicché essa va condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso (e, in specie, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione), dovendo il giudice spiegare le ragioni del processo logico sul quale la valutazione equitativa operata si fonda, indicando i criteri assunti a base del procedimento adottato. (Cass., n. 14645/2015)

(Nel caso di specie, il danno futuro da lucro cessante della professionista odontoiatra, da perdita di reddito derivante dall'accertata incapacità lavorativa specifica, è stato liquidato, operando un computo che partiva dal reddito mancato, sul quale è stato calcolato un tasso di sconto nella misura del 2%, per compensare il vantaggio conseguito dalla danneggiata

nel ricevere subito somme che avrebbe percepito in futuro; tasso che veniva applicato al reddito mancato non immediatamente, ma a partire dal decimo anno dopo la pronuncia della sentenza - considerato l'andamento positivo degli anni precedenti, che lasciava intendere che lo studio avrebbe beneficiato di un aumento di redditività - fino al compimento dei 67 anni, anno di presumibile pensionamento della danneggiata). (F.R.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5470 - 28 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Corte

Uso distorto degli strumenti processuali - Art. 96 co. 3 c.p.c. - Presupposti e limiti.

Con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, la L. 18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo 96 c.p.c. il terzo comma, con cui si introduce la possibilità di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata; poiché peraltro non appare plausibile ipotizzare un arricchimento senza causa di uno dei litiganti, la condanna richiede l'esistenza di effetti pregiudizievole cagionati dalla condotta illecita del soccombente e va pertanto commisurata a tali danni, anche non patrimoniali, nella entità desumibile dagli atti di causa.

Nel caso in esame l'appello è infondato, ma non vi sono ragioni per ritenere sia stato formulato con mala fede o colpa grave; si deve anzi evidenziare che la stessa natura equitativa della liquidazione lascia spazio a diverse valutazioni, opinabili ma comunque non necessariamente dilatorie; nè viene allegato o documentato danno di sorta; la richiesta non può quindi essere accolta. (F.R.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5282 - 15 dicembre 2017 - pres. Padova - est. De Luca

Responsabilità del Sindaco del Comune - Gara di appalto acquisto telecamere di sorveglianza - Rapporti di continuità logica e fattuale fra il contenuto degli atti disposti prima e dopo l'assunzione di incarico di funzionario dell'Ente - Responsabilità.

L'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 prevede testualmente: "Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2,3" - che disciplinano le condizioni alle quali gli enti locali possono effettuare delle spese subordinandole fra l'altro e, per quel che rileva nella fattispecie, all'esistenza di un impegno contabile registrato nel bilancio di previsione e l'attestazione della copertura contabile - "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione ... tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni."

Orbene: la lettera della norma e la *ratio* che vi è sottesa - che è quella di sanzionare le azioni anomale e le omissioni poste in essere dagli amministratori e dai funzionari in violazione delle disposizioni in materia, prefiggendosi detta norma, nel contesto storico e finalistico in cui è collocata, essenzialmente lo scopo di impedire che un'irregolare attività negoziale, realizzata da un soggetto astrattamente idoneo ad impegnare l'Ente, in virtù del rapporto di servizio e/o di rappresentanza, possa determinare l'insorgenza di un'obbligazione giuridica a carico dell'Ente stesso (cfr. Cass. 4020/2009) - non consentono di accedere all'interpretazione restrittiva secondo la quale, in definitiva, solo il funzionario che ha originariamente assunto l'impegno potrebbe essere chiamato a risponderne, con esclusione di tutti coloro che sono intervenuti consentendo

l'esecuzione dell'accordo, e quindi accettando o reclamando la prestazione, pur in difetto dei relativi presupposti di spesa.

In realtà, proprio l'espressione letterale della norma, laddove prevede la responsabilità diretta per il pagamento delle forniture assunte in violazione dei vincoli di spesa in capo non solo agli amministratori o ai funzionari, ma anche ai dipendenti che hanno consentito la fornitura, intende sanzionare - con l'assunzione di responsabilità diretta - tutte le condotte di coloro che, a vario titolo e ciascuno nei propri ambiti competenza, sono concorsi nel consentire e quindi nel rendere possibili e nel ricevere la prestazione resa in favore dell'Ente.

La norma, quindi, lungi dal circoscrivere la responsabilità in capo a colui e/o coloro che hanno concluso l'accordo, vuole, in realtà, estenderla sia a coloro che materialmente hanno collaborato a che le prestazioni fossero fruibili, sia a coloro che, avendo il diritto-dovere di controllare, hanno consentito, attraverso omissioni, che l'azione fosse portata a compimento, anche in relazione alle esigenze di tutela dell'affidamento incolpevole del privato contraente, il quale ben può essere ignaro dei soggetti chiamati a ricoprire la veste di organi comunali legittimati ad assumere impegni negoziali e dei poteri attribuiti a soggetti capaci, pur implicitamente o per fatti concludenti, di essere ritenuti rappresentanti dell'Amministrazione interessata (cfr., ancora in termini, Cass. 4020/2009).

Anzi, sul punto è intervenuta espressamente anche la Suprema Corte osservando che "l'uso del verbo "consentire" descrive ... il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva.

A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece - lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale - che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge.

Lasciar fare in luogo di ostacolare; assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore." (cfr., in termini, Cass. 21340/2014, pronunziatasi in relazione all'art. 35 D. Lgs. 77/1995, conforme, in parte qua, all'art. 191 co. 4 D. Lgs. 267/2000).

Nel caso in esame, l'appellante, anche se non ha assunto per primo l'impegno nei confronti della società che forniva le telecamere, tuttavia, una volta divenuto sindaco, l'ha confermato, validandolo a tutti gli effetti ed anzi imponendo termini perentori per le operazioni di reinstallazione delle telecamere, richiedendo ed ottenendo dalla società la garanzia e l'assistenza gratuita sull'impianto per almeno sei mesi. (M.C.R.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5239 - 14 dicembre 2017 - pres. Sbordone - est. Traghi

Risarcimento danno da responsabilità medica - Preclusioni ex artt. 112 e 115 c.p.c. - Onere della prova.

Con riferimento alla violazione dei principi in materia di preclusioni ex artt. 112 e 115 c.p.c., bisogna ricordare che, nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico-chirurgica, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e deve allegare qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare: o che tale inadempimento

mento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (Cass., n. 24073/2017, n. 20547/2014 e n. 27855/2013). (M.C.R.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5177 - 12 dicembre 2017 - pres. Nardo - est. Bondi

Pagamento sanzione amministrativa - Portata ammissiva - Limiti.

La portata ammissiva del pagamento di una sanzione amministrativa sussiste nei confronti della controparte del rapporto nell'ambito del quale la sanzione fu comminata (v. ad es. Cass. 6382/2007), ovviamente senza che da ciò derivi un inoppugnabile accertamento, ostativo della cognizione giudiziale della separata azione risarcitoria civilistica promossa nei confronti del terzo e delle valutazioni, anche probatorie, ad essa pertinenti, libero essendo il giudice di discostarsi da quelle elaborate dalla pubblica amministrazione. (S.C.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 13007 - 27 dicembre 2017 - g.u. Novelli

Gravi difetti di costruzione - Acquirenti immobile - Legittimati ad agire nei confronti del committente/venditore - Ammissibilità.

La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore (Cass., n. 4622/2002). (R.S.)

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12996 - 23 dicembre 2017 - g.u. Alcion

Danni da cose in custodia - Art. 2051 c.c. - Responsabilità oggettiva - Sussiste.

La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento della responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità. (R.S.)

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12990 - 23 dicembre 2017 - g.u. Gentile

Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Caduta sul marciapiede - Zona conosciuta dal danneggiato - Interruzione del nesso causale - Sussiste.

Incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causa-

le tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa; resta, invece, a carico del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità. La conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare, insieme agli altri, nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass. Civ., n. 12174/2016). (R.S.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12965 - 22 dicembre 2017 - g.u. Miccichè

Responsabilità della struttura sanitaria - Rapporto con il paziente - Contratto obbligatorio atipico - Onere della prova.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent., n. 9556/02; n. 577/08), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd di "spedalità") che si perfeziona - anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass., n. 8826/07) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle *lato sensu* alberghiere).

Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.

Non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza che, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima struttura si avvalga dell'opera di ausiliari (dipendenti o collaboratori esterni). A norma dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Ancora non hanno inciso sulla natura della responsabilità della struttura così ricostruita le disposizioni della L. 198/2012. L'art. 3 L. 198/12, che al primo comma richiama l'art. 2043 c.c. 1 e così pone l'ambito della responsabilità professionale sanitaria in quella extracontrattuale, è infatti riferibile esclusivamente all'esercente la professione sanitaria, ovvero all'operatore-persona fisica. Ciò si desume evidentemente dal titolo della norma responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie e dal suo contenuto esplicitamente riferito anche alla responsabilità penale evidentemente personale di colui che svolge la professione sanitaria.

Va dunque escluso che la L. 189/12 abbia apportato cambiamenti con riferimento alla posizione delle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità vanno esaminati alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass., s.u. n. 577/08).

Si rileva che tale inquadramento risulta del tutto coerente con la normativa recentemente emanata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - L. 24/2017 - che all'art. 72 dispone che "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose."

Ciò premesso, applicando gli ordinari principi in materia di inadempimento, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova:

del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. E' onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari.

Resta, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile. E' in particolare onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione, ma questo solo "ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari" (Cass., n. 18392/17). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12965 - 22 dicembre 2017 - g.u. Miccichè

Responsabilità del medico - Presupposti.

La responsabilità del medico, che opera per la struttura sanitaria e con il quale il paziente non abbia concluso uno specifico contratto, va considerata alla luce delle previsioni dell'art. 3 L. 189/12 che, a proposito della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie al primo comma dispone: "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Il richiamo del legislatore - la cui intenzione, esplicita nel D.L. n. 158/2012, è quella di contenere la spesa sanitaria anche nell'ottica del contrasto al fenomeno della cd. medicina difensiva - all'art. 2043 c.c. non può essere trascurato e non pare diversamente interpretabile dalla riconduzione normativa nell'alveo della responsabilità da fatto illecito della responsabilità risarcitoria del medico che intervenga non in forza di un contratto stipulato con il paziente, bensì in quanto dipendente della struttura ospedaliera nell'ambito della quale viene fornita la prestazione sanitaria.

Non si ignora che la Suprema Corte che ha interpretato l'art. 3, comma 1 L. 189/12 nel senso di ritenere che il legislatore, dopo aver escluso la responsabilità penale per colpa lieve dell'operatore sanitario, avrebbe inteso esclusivamente sottolineare come la colpa lieve non incida nella responsabilità aquiliana (ord. n. 8940/14 "L'articolo 3, comma 1, dell'Legge n. 189 del 2012 là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché *in lege aquilia et levissima culpa venit*, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrelevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass., n. 4792/2013). Si ritiene tuttavia che il richiamo all'art. 2043 c.c. sarebbe stato del tutto superfluo ove il legislatore avesse voluto solo ribadire che nella responsabilità aquiliana l'obbligo di risarcire il danno non è escluso dalla colpa lieve del responsabile, trattandosi di principio connaturato nell'ordinamento. La circostanza che in sede di conversione in legge del d.l. 158/2012 l'art. 3 co. 1 (Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie) sia stato sostituito e sia stato eliminato ogni riferimento agli artt. 2236 e 1176 c.c. pare fornire ulterio-

re conferma della precisa scelta legislativa di ricondurre alla responsabilità dell'operatore sanitario alla responsabilità da fatto illecito.

Pertanto ove, come nel caso di specie, si agisca anche nei confronti dei medici senza allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale concluso con gli stessi, deve ritenersi che il rapporto che si instaura con il medico (o l'operatore sanitario) ha natura extracontrattuale.

Tale impostazione è stata ripresa e chiaramente dettagliata dal legislatore da ultimo con la L. 24/17(art. 7 co. 3). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12965 - 22 dicembre 2017 - g.u. Miccichè

Danno - Nesso causale - Onere probatorio.

Come ha ben chiarito da ultimo la Suprema Corte (Cass. n. 18392/17), riprendendo il complesso tema del nesso causale e della ripartizione dell'onere probatorio, occorre distinguere fra la causalità relativa all'evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (*rectius* impossibilità) della prestazione.

La causalità relativa all'evento e al danno consequenziale caratterizza gli oneri di allegazione e di prova del creditore/danneggiato in quanto il danno è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno anche l'eziologia è parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare.

Superata la prova della sussistenza del nesso causale con riferimento all'evento dannoso, il debitore è onerato della prova relativa alla possibilità di adempiere correttamente.

Sussiste in definitiva un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo dal debitore.

Ne deriva che l'onere probatorio relativo alla possibilità di adempiere per il debitore acquista rilievo solo ove risultino provati gli elementi della domanda attorea e - tra essi - risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore ("l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari" Cass. n. 18392/17). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12965 - 22 dicembre 2017 - g.u. Miccichè

Responsabilità medica - Obbligo di adeguata informazione - Presupposti.

In materia di responsabilità del medico per le conseguenze dannose per la salute derivanti da un atto terapeutico correttamente eseguito allorché non sia stato adempiuto l'obbligo di adeguata informazione preventiva, la responsabilità del medico non deriva automaticamente dall'illiceità dell'attività medica - in quanto espletata senza il consenso del paziente-, ma è connessa alle conseguenze pregiudizievoli che il mancato assolvimento dell'obbligo informativo ha prodotto. Tali conseguenze vanno accertate - con valutazione controfattuale ipotetica - stabilendo se l'assolvimento della condotta di fatto omessa avrebbe evitato il danno alla salute, cioè se il paziente avrebbe rifiutato l'intervento.

Va comunque evidenziato che, così come per la responsabilità sanitaria derivante da errore nell'esecuzione della prestazione terapeutica/chirurgica, anche la responsabilità derivante da mancata informazione sull'intervento eseguito, presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra intervento (in questo caso correttamente eseguito) e il pregiudizio alla salute lamentato. (G.F.P.)

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12316 - 5 dicembre 2017 - g.u. Salerno

Caduta dalle scale - Responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 cod. civile - Onere della prova a carico dell'attore - Sussiste.

Nel caso in cui venga dedotta in giudizio l'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civile, il titolo di responsabilità invocato presuppone la prova - a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. - del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia: l'esistenza di tale nesso, tuttavia, è escluso in presenza di un fattore estraneo avente il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità, cui va equiparato il comportamento colposo dello stesso danneggiato. Di ciò va in particolare tenuto conto nei casi in cui il danno non sia scaturito dal dinamismo interno della cosa stessa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. civ. n. 17625 del 2016).

Declinando i predetti principii, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, per non avere questi fornito né la prova del fatto storico nei termini di cui alle allegazioni dedotte in citazione, né tanto meno del nesso eziologico tra la dedotta *res* e l'evento lesivo-caduta.

Infatti l'unico teste escusso non soltanto ha collocato in modo errato la data dell'evento e l'ubicazione del luogo del sinistro manifestando nel corso dell'escussione avvenuta innanzi al giudice estensore, disorientamento e difficoltà nel fornire una risposta, ma interrogato in ordine alle persone presenti il giorno del sinistro, ha manifestato perplessità nel ricordare i soggetti presenti e, benché interpellato specificamente, ha ommesso di riferire che fosse altresì presente l'attore-danneggiato.

Pertanto, avuto riguardo al profilo dell'onere probatorio non avendo l'istruttoria orale espletata confermato le circostanze allegare dall'attore in citazione sia in relazione alle modalità di accadimento del sinistro occorsogli, sia in ordine alla riconducibilità della caduta alla presunta scivolosità del luogo del sinistro, la domanda svolta sotto il profilo di cui all'art. 2051 cod. civile, deve essere respinta.

Deve osservarsi inoltre che le suesposte motivazioni appaiono idonee ad escludere la responsabilità del convenuto anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., dal momento che la prova del fatto storico come allegato e del nesso eziologico risultano presupposti strutturali indefettibili per l'operatività anche della predetta fattispecie. (C.D.)

Tribunale - Sez. X civ. - n. 12316 - 5 dicembre 2017 - g.u. Salerno

Testimone - Genuinità della testimonianza - Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica a sensi dell'art. 331, comma IV., c.p.p. - Necessità.

Nel caso in cui, in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, si nutrano forti dubbi rispetto alla genuinità delle dichiarazioni, risulta doveroso, anche in forza del disposto normativo di cui all'art. 331, comma IV, c.p.p., disporre la trasmissione di copia integrale del verbale d'udienza di escussione del teste alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e della presente sentenza, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale. (C.D.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12223 - 4 dicembre 2017 - g.u. Borno

Responsabilità professionale dell'avvocato - Limiti e presupposti - Diligenza qualificata - Onere della prova.

Si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.

Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che: "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedere gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole". Sul piano dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).

Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (*ex art. 1218 c.c.*), o di aver agito con diligenza. (M.A.G.)

10 LOCAZIONI E CONDOMINIO

Tribunale - Sez. XIII civ. - n. 11952 - 12 dicembre 2017 - g.u. Antenore

Locazioni - Indennità per occupazione senza titolo - Presupposti e limiti.

Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. In caso di occupazione senza titolo di un espesite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in *re ipsa*. discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; la determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al ed. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato. (A.G.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12174 - 1 dicembre 2017 - g.u. Valsile

Condominio di edifici - Domicilio - Notificazione atti all'Amministratore cessato - Presupposti e limiti - Nullità - Sussiste.

Il condominio di edifici, non essendo una persona giuridica ma costituendo un ente di gestione, non ha una sede in senso tecnico, sicché ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta. L'amministratore cessato e sostituito non ha l'obbligo né il potere di costituirsi in giudizio per difetto dell'interesse a contraddire, permanendo a suo carico solo l'obbligo di dare notizia al nuovo amministratore delle pretese azionate in giudizio, mediante comunicazione dell'atto notificato, attesa la conservazione di un dovere di diligenza, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione ai fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque a esso collegabili. Ciò comporta che la notifica eseguita con riguardo alla persona del precedente amministratore condominiale e non al nuovo amministratore deve ritenersi nulla, ma non inesistente del tutto. Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. (A.G.)

11 ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

Tribunale - Sez. impresa - n. 12948 - 21 dicembre 2017 - pres. Peroziello - est. Galio

Azione di responsabilità organi societari - Atto di citazione - Requisiti - Nullità.

In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate) (Cass., n. 28669/2013) (G.F.P.)

Tribunale - Sez. impresa - n. 12948 - 21 dicembre 2017 - pres. Peroziello - est. Galio

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci - Esercizio da parte del Curatore - Presupposti - Vizi procedura - Deducibilità.

In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comi-

tato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare (Cass. 20637 del 2004; n. 2730 del 1995). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. impresa - n. 12948 - 21 dicembre 2017 - pres. Peroziello - est. Galio

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci si S.r.l. - Legittimazione del Curatore.

La Cassazione ha spiegato che "In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformata dall'art. 130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ." (Cass. n. 17121 del 2010). (G.F.P.)

12 PROCEDURE CONCORSUALI

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5173 - 12 dicembre 2017 - pres. Padova - est. Nardo

Fallimento - Socio - Legittimazione ad agire.

Il socio della società fallita ha certamente interesse ad ottenere la revoca del fallimento e, dunque, ai sensi dell'art. 18 L.F. è legittimato a proporre il reclamo. (S.C.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5173 - 12 dicembre 2017 - pres. Padova - est. Nardo

Fallimento - Requisiti - Onere della prova.

L'art. 1 L.F. pone a carico del debitore l'onere probatorio della sussistenza di fatti impeditivi della sua fallibilità posto che il 2° comma espressamente esenta dall'assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori "i quali dimostrino il possesso congiunto" dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). (S.C.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5173 - 12 dicembre 2017 - pres. Padova - est. Nardo

Fallimento - Reclamo - Documenti nuovi - Ammissibilità.

In sede di reclamo il reclamante può produrre nuova docu-

mentazione al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione probatoria per il reclamante e la Corte d'Appello può conoscere di ogni questione anche non sottoposta al giudice reclamato. (S.C.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 13014 - 27 dicembre 2017 - g.u. Vullo

Fallimento debitore - Par condicio creditorum - Compensazione crediti.

A seguito del fallimento del debitore convenuto in un giudizio ordinario per il risarcimento del danno, il principio della *par condicio creditorum* impone che qualsiasi credito debba essere fatto valere in sede fallimentare con le forme dell'insinuazione al passivo, pena l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011). È tuttavia concesso al creditore, che sia nel contempo destinatario di una domanda di pagamento del fallimento, eccepire in sede ordinaria in compensazione il proprio credito, al solo fine di paralizzare la pretesa avanzata dal fallito. Infatti "nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verifica di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 conf. Sez. 1, Sentenza n. 15562 del 14/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 64 del 10/01/2012; Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013). (R.S.)

13 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5467 - 28 dicembre 2017 - pres. Saresella - est. Ferrari da Grado

Esercizio di cronaca ed esercizio di critica - Ammissibilità - Presupposti.

Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire, nel contempo, esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esercizio dell'esercizio del diritto di critica" (cfr. Cass. n. 25 del 7.1.2009 e Cass. n. 15443/2013)

Il tenore del titolo dell'articolo denunciato, "post it tra richieste e polemiche" e, altresì, dell'occhiello del pezzo giornalistico in esame "di tutto di più nei messaggi affissi sulla vetrina della lista elettorale" ... fanno comprendere che il lettore attraverso il titolo ed il sottotitolo, viene con essi introdotto verso uno scritto che presenta precisi connotati di critica giornalistica, del tutto consentita). (F.R.)

14 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12514 - 28 dicembre 2017 - g.u. Dorigo

Sanzione Amministrativa - Impugnazione - Carenza della sanzione edittale - Insussistenza.

In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione (Cass. n. 23860/2011). È bene precisare, comunque, che l'eventuale presenza di un vizio di forma non comporta tendenzialmente l'automatico annullamento di un verbale. Tale ipotesi, si concretizza quando l'errore implica una compromissione dei diritti del contravventore. Ad esempio, in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione o ancora quando l'infrazione non è coerente con la via riportata con il verbale. (A.M.)

18 PROCESSO DI COGNIZIONE

Corte Appello - Sez. III civ. - n. 5490 - 29 dicembre 2017 - pres. Piombo - est. Barbutto

Compensazione spese di lite - Presupposti e Limiti.

Tuttavia il primo giudice respingendo nel merito la pretesa dell'Ente creditore, sulla scorta di indirizzo interpretativo del Supremo Collegio, richiamato e definito in sentenza come "consolidato e condiviso", ha compensato le spese in relazione alla "particolarità della questione".

La motivazione della sentenza che richiama la "particolarità della questione" al fine di compensare le spese di lite, non è sufficiente a fondare la pronuncia, poiché non soddisfa il disposto di legge, di cui al secondo comma dell'art.92 cpc, nel testo vigente ed applicabile *ratione temporis*, prima, cioè, della modifica legislativa introdotta con l'art.13 D.L.n.132/2014, convertito in L.n.162/2014, laddove non risulta esplicitato in cosa, esattamente, consista tale particolarità.

In caso in cui la questione è già risolta alla data in cui l'Ente creditore ha introdotto la lite, il primo giudice deve applicare la regola della piena soccombenza, ex art.91 cpc. (C.D.)

Corte Appello - Sez. Imprese - n. 5421 - 27 dicembre 2017 - pres. Santosuosso - est. Mantovani

Appello - Mero richiamo all'eccezione come formulata in primo grado - Inammissibilità - Conseguenze.

Il mero richiamo nell'appello all'eccezione come formulata in primo grado non consente l'ingresso della stessa nel giudizio di gravame: tali modalità di formulazione del gravame sono state correttamente ritenute irrispettose del principio di

specificità dei motivi d'impugnazione, stabilito dall'art. 342 cod. proc. civ., la cui osservanza, postulando che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ne vengano contrapposte altre, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico, esclude l'ammissibilità di un mero richiamo alle difese svolte in precedenza, richiedendosi invece una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure proposte in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., n. 18932/2016).

(Nel caso di specie già la formulazione dell'eccezione di prescrizione effettuata nella comparsa di risposta non presentava alcun elemento di specificità rispetto all'eccezione di prescrizione parziale di cui si è detto sopra.

Non vi è infatti alcun riferimento al fatto che si tratti di prescrizione quinquennale, trattandosi di argomento che è stato sviluppato solo in sede di scritti conclusivi in appello, in quanto il motivo di appello sul punto non è stato autonomamente strutturato. Pertanto la genericità con cui è stata formulata l'eccezione non ha consentito alla controparte di formulare alcuna deduzione contrapposta rispetto all'operare della prescrizione) (F.R.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5239 - 14 dicembre 2017 - pres. Sbordone - est. Traghi

Chiamata del terzo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c. per asserite ragioni di economia processuale - Non sussiste.

Va, innanzitutto, evidenziato che - come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent., n. 4309/2010) e da successive altre pronunce (Cass., n. 7406/2014 e n. 9570/2015) - in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo legittimamente motivando la propria decisione, come accaduto nel caso di specie, per esigenze di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo, intrinseci ad ogni sua scelta dopo la modifica, nel 1999, dell'art. 111 della Costituzione.

D'altro canto, il novellato art. 269 c.p.c. è stato, a sua volta, introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass., n. 10682/2008 e n. 393/2008), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass., n. 27856/2008 e n. 5444/2006).

Ciò premesso, va, altresì, ricordata l'ulteriore ed assorbente affermazione ribadita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, proprio perché la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, il relativo potere - comunque esercitato, in senso positivo o negativo - non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo (Cass., ord. n. 1112/2015; Cass., n. 7406/2014). (M.C.R.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5171 - 12 dicembre 2017 - pres. Blumetti - cons. est. Nardo

C.d. Principio della ragione più liquida - Limiti e ambito.

La pregiudizialità delle questioni di rito su quelle di merito della controversia, ad avviso della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, può essere derogata nell'ipotesi in cui il profilo di merito, logicamente subordinato, sia idonea a sostenere il rigetto nel merito e, pertanto, assorba la questione pregiudiziale.

Tale lettura dell'articolo 276, co. 2 c.p.c., "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (c.d. principio della ragione più liquida, Cassazione, Sez. VI, n. 12002 del 28 maggio 2014; conformemente, Sez. Un., n. 9936 del 8 maggio 2014). Ancora più nettamente, Cass. sez. Lav., n. 17214 del 19 agosto 2016). (F.D.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5165 - 11 dicembre 2017 - pres. Sbordone - est. Corte

Giudizio di rinvio - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.

Non è possibile produrre alcunché nel giudizio di rinvio, di ciò che avrebbe dovuto essere prodotto nei termini di legge, in primo o, al più, se maturato in seguito, in secondo grado.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. sez. 5, Sent. n. 19424 del 20.9.2015, Rv. 636813). (F.D.)

Corte Appello - Sez. II civ. - n. 5165 - 11 dicembre 2017 - pres. Sbordone - est. Corte

Giudizio di rinvio - Liquidazione spese di lite - Criteri.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. sez. 1, sent. n. 20289 del 9.10.2015, Rv. 637441). (F.D.)

Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 5123 - 6 dicembre 2017 - pres. Marchetti - est. De Luca

Appello - Soccombenza - Valutazione.

Il giudice di appello allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve operare la valutazione della soccombenza in base ad un criterio unitario e globale (cfr., *ex multis*, Cass. n. 11423/2016). (F.D.)

Tribunale - Sez. impresa A - n. 12950 - 21 dicembre 2017 - pres. Marangoni - est. Zana

Legittimazione passiva - Corrispondenza tra convenuto e autore della lesione.

La *legittimatio ad causam* passiva, quale condizione dell'azione, richiede la corrispondenza tra chi è citato in giudizio e colui che nella domanda è indicato autore della lesione, prescindendo dall'effettivo riscontro di tale violazione in capo al soggetto convenuto. (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12929 - 21 dicembre 2017 - g.u. Salmeri

Udienza di precisazione delle conclusioni - omessa riproposizione delle conclusioni o richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione - abbandono delle domande.

L'omessa riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di alcune delle domande formulate nel corso del giudizio, o il semplice richiamo alle conclusioni originariamente proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, sono circostanze sufficienti a far presumere l'abbandono delle domande non riproposte, se dalla complessiva condotta della parte non si evidenzia in modo inequivoco l'intento di mantenere ferme tutte le domande, nonostante la materiale omissione di alcune di esse (Cass., n. 14783/04). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12929 - 21 dicembre 2017 - g.u. Salmeri

Udienza di precisazione delle conclusioni - omessa riproposizione delle conclusioni o richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione - abbandono delle domande.

La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (Cass., n. 16840/13). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. VI civ. - n. 12903 - 21 dicembre 2017 - g.u. Stefani

Onere probatorio ex art. 2697 c.c. - Prova fatto negativo.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (v. Cass. 23229/2004). (G.F.P.)

Tribunale - Sez. I civ. - n. 12222 - 4 dicembre 2017 - g.u. Di Plotti

Difetto *ius postulandi* del procuratore della parte - Nullità assoluta e insanabile - Conseguenze.

Il difetto dello *ius postulandi* in capo al procuratore di parte attrice, dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile ed è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato. L'assegnazione di tale termine è infatti pensata e prevista per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, ma è priva di rilevanza allorché non si tratti di difetti attinenti alla capacità processuale, quali sono quelli cui si riferisce la disposizione citata, "ma di nullità assoluta - e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata - dell'atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell'art. 82 c.p.c., per mancanza dello *ius postulandi* (Cass., n. 4357/1985).

Si è anche affermato l'ulteriore principio secondo cui "la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata" (Cass. Civ. S.U. 13.6.14 n.13431). (M.A.G.).

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12174 - 1 dicembre 2017 - g.u. Vasilie

Impugnazione - Vizi di mero rito - Ammissibilità - Presupposti e limiti.

È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (A.G.)

19 PROCEDIMENTI SPECIALI

Tribunale - Sez. Decreti ingiuntivi - n. 42829 del 12/12/2017 - g.u. Pertile

Art. 633 c.p.c. - Art. 634 c.p.c. - Prestazione professionale di mediazione per compravendita immobiliare - Inapplicabilità dell'art. 634 c.p.c. - Sussiste.

A fronte della richiesta dell'emissione di un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali di mediazione, relative a una compravendita immobiliare si deve rilevare che l'art. 634 c.p.c. impone al Giudice di ritenere sufficiente l'estratto notarile anche per i rapporti di un imprenditore commerciale con un soggetto che tale non sia.

Tuttavia, la norma in questione stabilisce che "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vi-

dimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture" laddove, invece, il credito qui azionato non deriva da prestazione di somministrazione di merci né di danaro, né da prestazione di servizi, bensì da asserita intermediazione.

Nei pochi precedenti in termini del giudice di legittimità (fra cui Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 26/10/1992), pur risultando confermato il principio che gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, attesa la specialità della disposizione dell'art. 634 c.p.c. rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ., resta tuttavia confermato anche il fatto che la sufficienza di tale prova deve rimanere circoscritta nei termini esatti fissati dallo stesso articolo 634 c.p.c.; conseguentemente, per la natura del credito (intermediazione), la richiesta di decreto ingiuntivo deve essere rigettata. (P.Co.)

Tribunale - Sez. VII civ. - n. 12982 - 22 dicembre 2017 - g.u. Salmeri

Opposizione a decreto ingiuntivo - Domande proponibili dall'opponente.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, ri-

spetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una *reconventio reconventionis*, che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado (Cass. sentenza n. 22754/13) (G.F.P.)

20 PROCESSO DI ESECUZIONE

Corte Appello - Sez. III civ. - n. 5490 - 29 dicembre 2017 - pres. Piombo - est. Barbuto

Cartella esattoriale - Solidarietà ex art. 97, 1° co, c.p.c. fra Ente creditore ed Ente incaricato della riscossione - Sussiste .

In caso di opposizione a cartella esattoriale anche per ragioni di merito, attinenti al fondamento della pretesa creditoria azionata dall'ente impositore, e non soltanto per vizi formali attinenti alla cartella medesima, qualora sia stata annullata la cartella esattoriale "in mancanza di titolo idoneo", e sia stata respinta nel merito la pretesa dell'Ente creditore, ma siano state interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti, è corretta l'evocazione in giudizio del solo Ente creditore, configurandosi, in astratto, ipotesi di solidarietà ex art. 97 primo comma cpc, stante la convergenza di interessi ed atteggiamenti difensivi dei due convenuti in primo grado (Ente creditore ed Ente esattore) (cfr. Cass.n.24757/07, n.27562/11, n.20916/16) sicché passivamente legittimato è soltanto l'Ente creditore, mentre la notifica dell'appello, pur indirizzata anche all'ente incaricato della riscossione, deve intendersi quale mera *litis denunciatio*. (C.D.)

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1° Gli abbonamenti hanno decorrenza annuale 1° gennaio-31 dicembre, e danno diritto a ricevere tutti i fascicoli dell'annata, anche se già pubblicati. 2° Per assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti che non saranno disdetti con apposita segnalazione entro il 31 dicembre, verranno considerati tacitamente rinnovati e verrà emesso regolare documento fiscale. L'abbonamento, però, non può essere disdetto se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. 3° Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo: trascorso tale termine, l'Amministrazione provvederà direttamente all'incasso nella maniera più opportuna, addebitando le relative spese. 4° La limitata disponibilità di copie arretrate richiede il controllo, da parte dell'abbonato, della progressione numerica riportata sui fascicoli. Verrà rispedito a titolo gratuito, solo il numero reclamato mancante al ricevimento del successivo. Diversamente, la spedizione sarà effettuata al prezzo ridotto previsto per gli abbonati. 5° Le richieste di cambiamento di indirizzo vanno trasmesse con specifica comunicazione raccomandata al competente Ufficio Codificazione della Sede della Casa Editrice. 6° L'abbonato elegge, ad ogni effetto, domicilio presso la "ANTHEA EDITRICE S.R.L.", via Freguglia, 4, 20122 Milano - Tel. 02/54101728 - Fax 02/54101726. La traduzione, l'adattamento, la rielaborazione e la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie nonché qualsiasi forma digitale) e la memorizzazione elettronica, sono vietati.

SCONTO 50%

PACCHETTO BANCA DATI+GESTIONALE DE JURE TOP MAJOR + CLIENS PIU'

De Jure Top Major

DeJure è il sistema d'informazione giuridica online completo, personalizzabile e sempre aggiornato che ti consente una ricerca intelligente e mirata, affiancandoti nella selezione rapida e accurata delle informazioni rilevanti per l'elaborazione della tua strategia. Hai sempre a tua disposizione un collaboratore esperto che ti fornisce l'accesso a milioni di documenti affiancandoti passo dopo passo nell'individuazione di quelli pertinenti al caso in esame. (incluso in OMAGGIO Biblioteca Volumi, Orientamento di Merito, D&G e 12 Riviste)

Cliens Più

è la soluzione gestionale modulare in grado di adattarsi alle diverse esigenze degli studi legali, frutto di oltre 20 anni di lavoro svolto al fianco di migliaia di avvocati in tutta Italia.

La grande facilità d'uso e la possibilità di integrarlo con gli altri strumenti Cliens lo rendono il software gestionale privilegiato per chi desidera flessibilità dentro e fuori lo studio.

Solo ed esclusivamente per gli abbonati alla rivista Giustizia a milano, è riservato lo sconto del 50% per la sottoscrizione della banca dati DeJure e del gestionale CliensPiù.

TUTTO QUESTO A

Solo 58€ al mese

(prezzo escluso di iva) Offerta valida fino al
31/3/2018 per le nuove attivazioni

REGALATI IL TUO NUOVO STRUMENTO DI LAVORO

CLIENS PIU'

Inoltre nel pacchetto promozionale, oltre allo sconto, verrà omaggiato anche il PDA della Giuffrè Editore. Grazie a Cliens Punto d'Accesso potrai: consultare online i dati relativi alle Pratiche del Polisweb (Agenda e Fascicoli); accedere alla consultazione dei dati del polisweb attraverso il tuo Cliens Firma Remota, anche attraverso tablet o altri dispositivi mobili; consultare il ReGIndE presso il Ministero della Giustizia.

Grazie a CliensPiù, potrai accedere ai servizi offerti dal software ed ai dati di studio in piena mobilità e con la massima sicurezza, sia attraverso PC, sia da tablet e smartphone attraverso Web App, e potrai sincronizzare i dati dell'agenda con il tuo dispositivo mobile.